

Comune di CAIRO MONTENOTTE

Provincia di SAVONA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE

PER GLI ESERCIZI 2021-2023

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Monica SCIBILIA

Comune di Cairo Montenotte

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 37 del 22 dicembre 2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'Organo di Revisione ha:

- esaminato la proposta di Bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il [D.Lgs. 267/2000](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (di seguito per brevità, TUEL);
- visto il [D.Lgs. 118/2011](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

PRESENTA

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Cairo Montenotte che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Cairo Montenotte – Ventimiglia, 22 dicembre 2020

L'Organo di Revisione

(Dott.ssa Monica SCIBILIA)



Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023	8
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	8
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	10
Previsioni di cassa.....	11
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023.....	14
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	16
La nota integrativa	18
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	22
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 ..	25
A) ENTRATE	25
Entrate da fiscalità locale	25
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	27
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	27
Sanzioni amministrative da codice della strada	29
Proventi dei beni dell'ente	30
Proventi dei servizi pubblici	30
Nuovo canone patrimoniale (canone unico)	31
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	32
Spese di personale.....	33
Spese per carichi di collaborazione autonoma.....	36
Spese per acquisto beni e servizi.....	36
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	36
Fondo di riserva di competenza	42
Fondi per spese potenziali.....	43
Fondo di riserva di cassa	44
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	44
ORGANISMI PARTECIPATI	46
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	48
INDEBITAMENTO	51
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	53
CONCLUSIONI	55

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di CAIRO MONTENOTTE, Dott.ssa Monica Scibilia, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 67 del 23/12/2017

Premesso

- che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del [Dlgs. 267/2000](#) (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al [Dlgs. 118/2011](#),
 - che è stato ricevuto in data 09/12/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale in data 05/12/2020 con Delibera Comunale n. 148, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il [TUEL](#),
 - visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione,
 - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità,
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso in data 04/12/2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del [Dlgs. 267/2000](#), in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023.

L'Organo di Revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del [Dlgs. 267/2000](#).

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Cairo Montenotte registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 12.865 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, [TUEL](#) e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del [Dlgs. 118/2011](#).

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio il bilancio 2020/2022 così come non vi sarà esercizio provvisorio per il bilancio 2021/2023 in quanto il bilancio viene approvato entro il 31/12/2020.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 e rispetta i termini di legge per l'adozione del Bilancio di previsione 2021-2023.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del [Dlgs. 118/2011](#)).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del [Dlgs. 118/2011](#), al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL ed al [DM 9 dicembre 2015](#), allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, [Dlgs. 118/2011](#), secondo gli schemi di cui al [DM 22 dicembre 2015](#), allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della [Legge 244/2007](#).

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della [Legge 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019).

L'Ente si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti come da circolare dell'Istituto n. 1300 del 23/04/2020.

L'Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del [D.L. 269/2003](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 326/2003](#), prevista dall'art. 1, comma 961 della Legge di Bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal [D.M. 30/08/2019](#).

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

Nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato prima dell'approvazione del rendiconto occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

Il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 148 del 05/12/2020.

Con deliberazione consiliare n. 16 del 29/04/2020 è stata approvata dal Consiglio Comunale la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'Organo di Revisione formulata in data 23/04/2020 con verbale n. 11, si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio,
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare,
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio,
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale,
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati,
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo,
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art. 187 del [TUEL](#):

Risultato di amministrazione

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+)	4.418.062,54
di cui:	
a) Fondi vincolati	92.183,17
b) Fondi accantonati	2.825.494,03
c) Fondi destinati ad investimento	612.437,81
d) Fondi liberi	887.947,53
AVANZO	4.418.062,54

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati, con la precisazione che l'ammontare della disponibilità di cassa alla data del 09/12/2020 è pari ad € 6.385.880,12:

Situazione di cassa al 31/12:

	2018	2019	2020
Disponibilità:	3.796.821,29	6.184.674,99	5.859.713,66
di cui cassa vincolata	313.407,80	87.313,57	177.173,27
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

Qualora il bilancio di previsione sia approvato entro il 31/12 occorre inserire il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2020 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f"). Nel caso in cui l'ente preveda la non restituzione dell'anticipazione di cassa entro la chiusura dell'esercizio finanziario il saldo indicato deve essere pari a zero e nei residui passivi presunti occorre indicare la stima dell'importo da restituire al titolo V.

L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del Bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del [TUEL](#).

L'impostazione del Bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, [Legge 145/2018](#) con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal [DM 1° agosto 2019](#).


BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di Revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del [TUEL](#).

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive (di competenza) per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli



ENTRATE

titolo	Descrizione	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa	8.053.796,74	8.366.420,49	8.664.918,25	8.695.018,21
2	Trasferimenti correnti	2.966.068,18	1.570.335,57	1.570.335,57	1.570.335,57
3	Entrate extratributarie	1.324.683,26	1.568.627,47	1.568.627,47	1.568.627,47
4	Entrate in conto capitale	1.575.484,54	1.393.843,42	3.259.440,92	339.440,92
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0
9	Entrate per partite di giro	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00
	TOTALE	17.705.032,72	16.684.226,95	18.848.322,21	15.958.422,17

SPESE

titolo	Descrizione	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	14.305.970,60	12.542.652,54	11.128.195,52	11.164.448,88
2	Spese in conto capitale	5.656.259,43	1.393.843,42	3.259.440,92	339.440,92
3	Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0
4	Rimborso prestiti	654.741,68	705.887,81	675.685,77	669.532,37
5	Chiusura Anticipazioni	0	0	0	0
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00
	TOTALE	24.401.971,71	18.427.383,77	18.848.322,21	15.958.422,17

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 ed i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Il totale generale delle spese previste (Euro 18.427.383,77) è superiore al totale generale delle entrate (Euro 16.684.226,95) per Euro 1.743.156,82. La differenza tra i titoli per l'anno 2021 è costituita dall'applicazione dell'avanzo presunto risultante sul fondo crediti di dubbia esigibilità e dal Fondo Anticipazione Liquidità (FAL).

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo Pluriennale Vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al Dlgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Nel bilancio 2021-2023 non vi è applicazione di Fondo pluriennale vincolato.

A seguito all'approvazione del Conto Consuntivo 2020 si procederà alla variazione di bilancio, qualora dovessero riscontrarsi applicazioni di Fondo pluriennale vincolato.

Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE (previsioni di cassa) ENTRATE PER TITOLI	
	Previsioni di cassa anno 2021
	Fondo di Cassa al 01/01/esercizio di riferimento 5.859.713,66
Tit.	
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> 12.573.634,09
2	<i>Trasferimenti correnti</i> 1.686.835,54
3	<i>Entrate extratributarie</i> 2.032.625,42
4	<i>Entrate in conto capitale</i> 2.483.053,10
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> 0,00
6	<i>Accensione prestiti</i> 0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> 0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> 3.973.081,04
	TOTALE TITOLI 22.749.229,19
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 28.608.942,85

RIEPILOGO GENERALE (previsioni di cassa) SPESE PER TITOLI	
	Previsioni di cassa anno 2021
1	<i>Spese correnti</i> 14.350.719,64
2	<i>Spese in conto capitale</i> 4.925.779,62
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i> 0,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i> 967.842,22
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> 0,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i> 4.158.429,54
	TOTALE TITOLI 24.402.771,02
	SALDO DI CASSA FINALE PRESUNTO 4.206.171,83

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di Revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art. 162 del [TUEL](#).

L'Organo di Revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'Organo di Revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'Organo di Revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del [TUEL](#).

Il fondo iniziale di cassa al 01/01/2021 stimato è pari ad Euro 4.206.171,83 comprende la cassa vincolata.

L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.


La differenza fra:

✓ (residui al termine dell'esercizio 2021 + previsione di competenza dell'anno 2021)

e

✓ previsione di cassa dell'anno 2021

è dimostrata nel seguente prospetto:



BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE <u>ENTRATE</u> PER TITOLI					
Tit.	DENOMINAZIONE	Residui	Previsione competenza	TOTALE	Previsione cassa
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				5.859.713,66
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	5.519.294,17	8.366.420,49	13.885.714,66	12.573.634,09
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	219.103,59	1.570.335,57	1.789.439,16	1.686.835,54
3	<i>Entrate extratributarie</i>	535.870,95	1.568.627,47	2.104.498,42	2.032.625,42
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.088.265,50	1.393.843,42	2.482.108,92	2.483.053,10
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	321.536,79	3.785.000,00	4.106.536,79	3.973.081,04
	TOTALE TITOLI	7.684.071,00	16.684.226,95	24.368.297,95	22.749.229,19
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.684.071,00	16.684.226,95	24.368.297,95	28.608.942,85

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE <u>SPESE</u> PER TITOLI					
Tit.	DENOMINAZIONE	Residui	Previsione competenza	TOTALE	Previsione cassa
1	<i>Spese correnti</i>	4.774.966,33	12.542.652,54	17.317.618,87	14.350.719,64
2	<i>Spese in conto capitale</i>	3.777.571,77	1.393.843,42	5.171.415,19	4.925.779,62
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Rimborso di Prestiti</i>	328.771,63	705.887,81	1.034.659,44	967.842,22
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Spese per conto Terzi e Partite di giro</i>	419.399,59	3.785.000,00	4.204.399,59	4.158.429,54
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.300.709,32	18.427.383,77	27.728.093,09	24.402.771,02
	SALDO DI CASSA PRESUNTO FINALE				4.206.171,83

Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Dlgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222, TEUL, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente, equilibrio di parte capitale ed equilibrio finale - anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del [TUEL](#) sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			5.859.713,66		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.505.383,53 0,00	11.803.881,29 0,00	11.833.981,25 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		12.542.652,54 0,00 284.533,54	11.128.195,52 0,00 287.052,09	11.164.448,88 0,00 289.595,83
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		705.887,81 0,00 0,00	675.685,77 0,00 0,00	669.532,37 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.743.156,82	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.743.156,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)			0,00	0,00	0,00
			O=G+H+I-L+M		

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	284.533,54		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-284.533,54	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contribuiti agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei

La RGS con la Circolare n. 5 del 09/03/2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al Dlgs. 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2, mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art. 1, Legge 205/2017 permette agli enti locali di avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2,*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118,*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art. 1, comma 866, Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. Il Decreto fiscale (D.L. 124/2019, Legge 157/2019) ha stabilito all'art. 30, comma 2-ter che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione,

trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Art. 39-quater, D.L. 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, [Legge 205/2017](#), così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, [DL 135/2018](#).

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il Decreto fiscale (D.L. 124/2019, Legge 157/2019) art. 57 co. 1-quater ha modificato l'art. 7, comma 2, D.L. 78/2015 ed ha prorogato al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui,*
- b) riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.*

L'Ente si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti di cui alla circolare dell'Istituto n. 1300 del 23/04/2020 per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 [Legge 205/2017](#), così come modificato da ultimo dall'art. 57, [D.L. 124/2019](#).

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'art. 25, comma 1, lettera b) della [Legge 196/2009](#), relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al Dlgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni,*
 - b) condoni,*

- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria,
 - d) entrate per eventi calamitosi,
 - e) alienazione di immobilizzazioni,
 - f) accensioni di prestiti,
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 Dlgs. 118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente

Entrate

IMU - recupero attività accertativa	130.000,00
Tributi comunali con incasso erroneo	0
TASI - attività accertativa	0,00
Trasferimento società "La Filippa Srl" convenzione 17/12/2012	0,00
Riscossione crediti IVA	0,00
TOTALE	130.000,00

Spese titolo I non ricorrenti

Spese

Prestazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale	60.000,00
Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - restituzione di tributi	30.000,00
Spese per risarcimento danni	40.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - asili privati - comune	41.850,00
Interventi previdenziali - integrazioni rette	129.310,99
TOTALE	296.160,99

La situazione sopra esposta evidenzia come il flusso delle entrate non ricorrenti sia inferiore al flusso della spesa relativo a voci non ricorrenti. Le voci di spesa sono afferenti a fattori straordinari (spese legali, restituzione tributi, risarcimento danni) o a fattori che non hanno carattere di obbligatorietà (trasferimenti asili e integrazioni rette).

La situazione per questa ragione positiva non necessita di avvertenze.

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del [Dlgs. 118/2011](#) e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo,
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente,
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente,
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili,
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi,
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti,

- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata,
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del [TUEL](#),
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale,
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale,*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.3 *La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni,*
- b) *condoni,*
- c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria,*
- d) *entrate per eventi calamitosi,*
- e) *alienazione di immobilizzazioni,*

le accensioni di prestiti,

- f) *i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) *le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) *i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) *gli eventi calamitosi,*
- d) *le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) *gli investimenti diretti,*

f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura,
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del Dlgs. 394/2003,
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso ed il relativo tasso di interesse,
- d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni,
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36.000] / [(\text{Nominale} * 365)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio.

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione Europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'art. 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti,
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4),
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti,
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili

nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,*
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,*
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.*

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa,*
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati,*
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.*

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd" gruppo amministrazioni pubblica"),*
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale,*
- c. pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

Ne consegue che l'Organo di Revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'Organo di Revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al [Dlgs. 118/2011](#)).

Sul DUP 2021-2023 l'Organo di Revisione ha espresso parere con verbale n. 32 del 20/12/2020 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21, [Dlgs. 50/2016](#) è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con [Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018](#) e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del [D.M. 14 del 16/01/2018](#).

(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'Ente trovano riferimento nel Bilancio di previsione 2021-23 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'Organo di Revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La Giunta Comunale ha approvato il piano triennale dei lavori pubblici con deliberazione n. 115 del 30/09/2020.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21, [Dlgs. 50/2016](#) secondo lo schema approvato con [Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018](#).

La Giunta Comunale ha approvato il piano biennale acquisto beni e servizi con deliberazione n. 108 del 25/09/2020.

(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21, Dlgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, Legge 208/2015.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1, [Legge 449/1997](#) e dall'art. 6, [Dlgs. 165/2001](#) è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08/05/2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27/07/2018, n. 173.

Su tale atto l'Organo di Revisione ha formulato in data 07/12/2020 il parere con verbale n. 29, ai sensi dell'art. 19, [Legge 448/2001](#).

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal [Decreto Interministeriale del 17/03/2020](#) relativo alle "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*".

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali (art. 2, comma 594, Legge 244/2007)

Il documento è in corso di approvazione contestualmente all'approvazione del Bilancio 2021/2023 e del DUP, costituendone allegato.

La Giunta Comunale ha approvato la proposta di tale atto con deliberazione n. 146 del 05/12/2020. A seguito della disposizione di cui all'art. 57, comma 2, lettera e), [D.L. 124 del 26/10/2019](#) convertito con [Legge 157 del 19/12/2019](#) tale piano non è più allegato obbligatorio al bilancio di previsione.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, Legge 112/2008)

Il documento è approvato contestualmente all'approvazione del bilancio 2021-2023 e del DUP costituendone allegato.

La Giunta Comunale ha approvato la proposta di tale atto con deliberazione n. 147 del 05/12/2020.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'Ente ha applicato, ai sensi dell'art. 1, [Dlgs. 360/1998](#), l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0,8 per cento con una soglia di esenzione per redditi fino ad Euro 10.000,00.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2, [Dlgs. 118/2011](#).

IUC

L'articolo 1, comma 738, [Legge 27 dicembre 2019, n. 160](#) (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

IMU

La "nuova" *Imposta Municipale Propria* (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 780, [Legge 27 dicembre 2019, n. 160](#) (Legge di bilancio 2020).

Infatti con il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020 è stata sancita la soppressione della IUC a decorrere dal 2020 con la conseguente abolizione della TASI, rimodulazione dell'IMU per la quale occorre approvare il regolamento e le tariffe entro il 30 giugno 2020 con effetto dal 01/01/2020, rimodulazione della TARI per la quale occorre approvare il piano Economico Finanziario (PEF) e le conseguenti tariffe entro il 30/04/2020 con effetto dal 01/01/2020.

I termini di approvazione dei suddetti atti sono stati spostati in avanti dai provvedimenti emergenziali adottati a seguito della pandemia da COVID 19 tanto da essere stabiliti, così come per l'approvazione del bilancio 2020/2022, al 31/10/2020 ([Decreto Ministro degli Interni del 30/09/2020](#)).

Nel corso dell'anno 2020 l'Ente ha provveduto:

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2020 ad approvare il regolamento per la Nuova IMU,
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24/07/2020 ad approvare le tariffe della nuova IMU anno 2020,
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2020 ad approvare il regolamento per la TARI,

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24/07/2020 ad approvare il Piano finanziario per l'applicazione delle tariffe TARI anno 2020,
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24/07/2020 ad approvare le tariffe della TARI anno 2020.

TARI

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla Nuova IMU e TARI, anche a seguito delle modifiche introdotte della manovra finanziaria 2020 che ha previsto l'introduzione del canone unico patrimoniale, l'Ente ha istituito il seguente tributo: Canone Unico patrimoniale che ha sostituito l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

	Esercizio	Previsione	Previsione	Previsione
	2020 (assestato)	2021	2022	2023
IMU	3.711.857,78	3.960.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00
TASI	8.974,73	0,00	0,00	0,00
TARI	1.975.096,69	2.217.836,63	2.239.738,92	2.261.860,24
Totale	5.695.929,20	6.177.836,63	6.329.738,92	6.351.860,24

<i>Altri Tributi</i>	Esercizio	Previsione	Previsione	Previsione
	2020 (assestato)	2021	2022	2023
ICP	120.000,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CIMP	500,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP	106.050,00	0,00	0,00	0,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE		260.000,00	260.000,00	260.000,00
Totale	236.550,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni sono rappresentate:

Entrate recupero evasione:

Tributo	Accertamento 2019*	Residuo 2019*	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICI						
IMU	264.743,43	2.852,64	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TASI	7.412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE IRPEF		0	0	0	0	0
TARI	0	0	0	0	0	0
TOSAP	0	0	0	0	0	0
IMPOSTA PUBBLICITA'	0	0	0	0	0	0
ALTRI TRIBUTI	0	0	0	0	0	0
Totale	272.156,01	2.852,64	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)			0	0	0	0

* accertato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo. Non sono previsti stanziamenti per attività accertativa per altre imposte se non quelle sopra indicate. Per quanto riguarda la Tari l'attività è rivolta al recupero degli stanziamenti già previsti a bilancio quali residui attivi.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	763.873,95	0,00	763.873,95
2020 (assestato)	200.000,00	0,00	200.000,00
2021 (previsione)	200.000,00	0,00	200.000,00
2022 (previsione)	200.000,00	0,00	200.000,00
2023 (previsione)	200.000,00	0,00	200.000,00

La Legge 232/2016, art. 1, comma 460, e s.m.i. ha previsto che dal 01/01/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinate esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- *realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate,*
- *interventi di riuso e di rigenerazione,*
- *interventi di demolizione di costruzioni abusive,*
- *acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico,*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico,*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano,*
- *spese di progettazione.*

L'art. 109 comma 2, D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 31 comma 4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.

È in discussione nella Legge di Bilancio 2021 la stessa previsione anche per l'esercizio 2021.

L'Organo di Revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla [Legge 232/2016](#), art.1, comma 460 e s.m.i..

Sanzioni amministrative da Codice della Strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della Strada

TIPOLOGIA	Previsione	Previsione	Previsione
	2021	2022	2023
sanzioni ex art.208, co 1, CdS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
sanzioni ex art.142 co 12, CdS	0,00	0,00	0,00
Totale SANZIONI (entrate)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	7.745,00	7.745,00	7.745,00
Percentuale fondo (%)	15,490%	15,490%	15,490%

La quantificazione appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui art.142, comma 12 bis, Codice della Strada ([Dlgs. 285/1992](#)).

Con atto di Giunta Comunale n. 157 del 18/12/2020 la somma di Euro 42.255,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui all'art. 208, comma 4 e comma 5 bis, Codice della Strada, come modificato dall'art. 40, [Legge 120/2010](#).

La Giunta Comunale ha destinato la somma di Euro 8.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale della Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- titolo 1 spesa corrente per Euro 21.127,50
- al titolo 2 spesa in conto capitale per Euro 0,00 (zero).

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da Codice della Strada sulla base delle indicazioni fornite con il [D.M. 29/08/2018](#).

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21/12/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, Dlgs. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Proventi dei beni dell'Ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'Ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fitti attivi e Canoni di locazione	51.910,00	51.910,00	51.910,00
Canoni patrimoniali	77.436,87	77.436,87	77.436,87
Totale PROVENTI dei BENI	129.346,87	129.346,87	129.346,87
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1.448,68	1.448,68	1.448,68
Percentuale fondo (%)	1,12%	1,12%	1,12%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	entrate/proventi Previsione 2021	spese/costi Previsione 2021	% di copertura
Asilo nido	90.000,00	158.419,75	56,81%
Casa riposo anziani	0,00	91.826,46	0,00%
Fiere e mercati	0,00	0,00	0,00%
Mense scolastiche	120.000,00	267.000,00	44,94%
Musei e pinacoteche	300,00	46.493,18	0,65%
Teatri, spettacoli e mostre	10.000,00	72.699,00	13,76%
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Trasporto scolastico	39.685,00	209.785,00	18,92%
Impianti sportivi	89.743,82	354.972,90	25,28%
Parchimetri	150.000,00	26.000,00	576,92%
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri servizi	2.800,00	1.500,00	186,67%
TOTALE	502.528,82	1.228.696,29	40,90%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione entrata 2021	FCDE 2021	Previsione entrata 2022	FCDE 2022	Previsione entrata 2023	FCDE 2023
Asilo nido	90.000,00	1.008,00	90.000,00	1.008,00	90.000,00	1.008,00
Casa riposo anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiere e mercati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	120.000,00	1.344,00	120.000,00	1.344,00	120.000,00	1.344,00
Musei e pinacoteche	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Teatri, spettacoli e mostre	10.000,00	112,00	10.000,00	112,00	10.000,00	112,00
Colonie e sogg.stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporto scolastico	39.685,00	444,47	39.685,00	444,47	39.685,00	444,47
Impianti sportivi	89.743,82	1.005,13	89.743,82	1.005,13	89.743,82	1.005,13
Parchimetri	150.000,00	1.680,00	150.000,00	1.680,00	150.000,00	1.680,00
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	2.800,00	31,36	2.800,00	31,36	2.800,00	31,36
T O T A L E	502.528,82	5.624,96	502.528,82	5.624,96	502.528,82	5.624,96

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'Organo Esecutivo con deliberazione n. 145 del 05/12/2020 allegata al bilancio, ha determinato le tariffe dei servizi a domanda individuale che hanno percentuale di copertura complessiva del 40,90%.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito all'art. 1, commi da 816 a 847, il cd "canone unico", prevedendo in particolare al comma 816: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ... denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.".

Pertanto il nuovo canone (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) sostituisce:

- *la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,*
- *il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,*
- *l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,*
- *il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari,*
- *ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.*

A seguito di detta modifica normativa operata dal legislatore che ha innovata la disciplina in precedenza vigente con la previsione a decorrere dal 01/01/2021 dell'unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità (c.d. "canone unico"), l'Ente ha conseguentemente in corso di adozione il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; pertanto l'Organo di Revisione in data 20/12/2020 ha formulato con verbale n. 34 il parere sullo schema di "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	2.822.571,86	2.822.571,86	2.822.571,86
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	194.358,64	194.358,64	194.358,64
103	Acquisto di beni e servizi	5.683.480,58	5.710.819,87	5.742.471,19
104	Trasferimenti correnti	1.570.451,31	1.570.451,31	1.570.451,31
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	308.145,33	278.402,78	252.518,07
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.400,00	30.400,00	30.400,00
110	Altre spese correnti	1.933.244,82	521.191,06	551.677,81
Totale		12.542.652,54	11.128.195,52	11.164.448,88

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2021/2023 tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557, [Legge 296/2006](#) rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad Euro 2.654.150,98, considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante da Euro 562.846,43 [per gli enti che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità interno],
- con i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28, [D.L. 78/2010](#) sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009 di Euro 362.190,67.

L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel Bilancio di Previsione (2021/2023) raffrontato con il vincolo da rispettare (media 2011/2013) è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
	2008 per enti non soggetti al patto	2021	2022	2023
Spese macroaggregato 101	3.029.113,10	2.822.571,86	2.822.571,86	2.822.571,86
Spese macroaggregato 103 (int.03)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Irap macroaggregato 102 (int.07)	187.884,31	194.358,64	194.358,64	194.358,64
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	3.216.997,41	3.029.930,50	3.029.930,50	3.029.930,50
(-) Componenti escluse (B)	562.846,43	610.282,52	610.282,52	610.282,52
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	2.654.150,98	2.419.647,98	2.419.647,98	2.419.647,98

(ex art. 1, comma 557, Legge n. 296/ 2006)

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari ad Euro 2.654.150,98.

N.B. Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) con l’art. 33 - nel testo risultante dalla legge di conversione 28/06/2019 n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), Legge 27/12/2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/02/2020 n. 8 - ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (D.M. 17/03/2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20/04/2020. Quindi, a decorrere dal 20/04/2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso dalla Corte dei Conti

Sezione Regionale per il Controllo della Campania con delibera n. 111 del 2020), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Pertanto la nuova disciplina rapportando la consistenza della spesa per il personale all'ammontare delle entrate correnti, al netto del FCDE come sopra specificato, consente di individuare per ogni comune ed in considerazione della fascia demografica di appartenenza, la spesa di personale finanziariamente sostenibile, rappresentando tale parametro il nuovo criterio per la determinazione delle facoltà assunzionali di ogni comune, limitatamente al personale a tempo indeterminato.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

- 1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;*
- 2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;*
- 3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.*

Si rimanda alla Circolare del 13/05/2020 pubblicata in data 11/09/2020.

Con riferimento a quanto sopra previsto, in particolare:

- dal [D.L. 34/2019](#), convertito con modificazioni nella [Legge 58 del 28/06/2019](#),
- dal relativo decreto attuativo, [D.M. del 17/03/2020](#) “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27/04/2020, finalizzato all'individuazione dei valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia,

l'Organo di Revisione rileva che l'Ente:

- si colloca - con riferimento a quanto previsto [dal D.L. 34/2019](#) - nella fascia demografica F, come meglio riportato nel parere n. 29 rilasciato da codesto Organo di Revisione in data 07/12/2020 in ordine al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (c.d. “*P.T.F.B.*”) per gli anni 2021-2023 (approvato dall'Ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 11/12/2020), parere n. 29/2020 integralmente richiamato per quanto qui non ulteriormente precisato ed indicato e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione,
- rispetta i parametri di virtuosità previsti dall'art. 33, comma 2, [DL 34/2019](#), atteso che il rapporto tra la spesa complessiva di personale al netto dell'Irap da Conto Consuntivo anno 2019 (pari ad Euro 2.653.099,94) e la media delle entrate correnti per il triennio 2017/2019 (pari ad Euro 11.985.756,86) al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità anno 2019 di Euro 210.807,00 (con un differenziale positivo pari ad Euro 11.774.949,86) è pari al 22,53%, pertanto inferiore al valore soglia del 27,00% previsto dall'art. 4, comma 1, tab. 1 del decreto per i comuni di fascia demografica F a cui appartiene il Comune di Cairo Montenotte:

Spesa complessiva personale al netto dell'Irap Conto Consuntivo 2019	2.653.099,94
---	---------------------

	Conto Consuntivo anno			MEDIA
	2017	2018	2019	
entrate correnti 2017	11.721.595,59			
entrate correnti 2018		12.189.196,00		
entrate correnti 2019			12.046.479,00	
Media entrate correnti				11.985.756,86
Fondo crediti dubbia esigibilità 2019				-210.807,00

Media entrate correnti triennio 2017/19 al netto del FCDE 2019	11.774.949,86
---	----------------------



Rapporto tra spesa personale anno 2019 al netto dell'Irap e media delle entrate correnti triennio 2017/19	22,53%
--	---------------

- può procedere nell'anno 2021 all'assunzione di personale incrementando la relativa spesa per un massimo del 16% (pari ad un importo massimo di Euro 3.202.856,35), così come stabilito dalla tabella 2 del [D.M. 17/03/2020](#) già richiamato, poiché ha registrato il suddetto rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti nella misura sopra calcolata del 22,53%, avendo pertanto - dando applicazione alle disposizioni normative sopra citate - la seguente capacità assunzionale:

Spesa personale anno 2018	2.761.083,06
----------------------------------	---------------------

Percentuale di incremento art. 5 DPMC 17/03/2020 del	16% pari a	441.773,29
---	-------------------	-------------------



Spesa massima personale anno 2021	3.202.856,35
--	---------------------

In riferimento al rapporto tra la nuova normativa (art. 33, comma 2, D.L. 34/2019) – che ha introdotto un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale (cd. “vincolo assunzionale”) – e le norme che individuano i limiti massimi alla spesa di tutto il personale (c.d. “vincolo di spesa) secondo il meccanismo dei tetti di spesa fissi (art. 1, comma 557, Legge 296/2006), è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che con il parere n. 164/2020 del 02/12/2020, depositato in data 09/12/2020, ha affermato quanto segue. Le due discipline hanno due ambiti di applicazione differenti atteso che: “*le norme introdotte dall’art. 33 comma 2 del D.L. n.34/2019 infatti, individuano i criteri per stabilire quando ed in che misura i comuni possano procedere ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato, mentre le norme dettate dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 fissano i limiti alla spesa complessiva del personale in un’ottica di contenimento della stessa. Pertanto, poiché i due interventi normativi richiamati disciplinano due aspetti differenti della gestione del personale, non è configurabile alcuna abrogazione implicita della vecchia disciplina ad opera della nuova (...)* Qualora il comune, la cui spesa del personale rispetti i limiti previsti dai predetti commi 557 quater e 562, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019, all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 L. n. 296/2006”.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, Dlgs. 165/2001)

Spese per acquisto beni e servizi

Con il decreto fiscale approvato in collegato alla finanziaria 2020 vengono meno le regole che stabiliscono tetti di spesa od adempimenti nei confronti di tutti i comuni e non solo per quelli che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12.

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, comma 594, [Legge 244/2007](#) e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147, [Legge 228/2012](#) (in materia di consulenza informatica).

La previsione di spesa non tiene altresì conto delle riduzioni disposte dall'art. 6, [D.L. 78/2010](#) posto che l'Ente rientra, anche in assenza di applicazione del decreto fiscale 2020, nella previsione di cui all'art. 21 bis, comma 2, [D.L. 50/2017](#) (per i comuni e le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9, [Legge 243/2012](#)).

Si evidenzia che la Legge 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- *i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. 78/2010),*
- *i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. 78/2010),*
- *il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. 78/2010),*
- *i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. 78/2010),*
- *i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13, D.L. 78/2010),*
- *l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1, D.L. 112/2008),*
- *i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2, D.L. 95/2012),*
- *l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, Legge 244/2007).*

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 Dlgs. 118/2011 ed esempio n. 5.

Il comma 882 dell'art. 1, Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al Dlgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento,
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento,
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento,
- dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale di accantonamento.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 1015 e 1017, [Legge 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2 e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

N.B.- Come previsto dall'art. 107 bis, D.L. 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2, Dlgs. 118/2011 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Dal 2021 vi sono ulteriori novità che riguardano il FCDE.

Il principio contabile applicato 4/2 stabilisce che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria, a regime il FCDE, di ciascuna entrata stanziata che possa dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, è determinato sulla base della media, quale media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente. Dal 2021 non è più possibile determinare il FCDE sulla base delle medie ponderate della percentuale di riscossione.

Come precisato dalla Faq di Arconet n. 25 del 26/10/2017 vi è la possibilità di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, al fine di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i

relativi accertamenti, da utilizzare (come complemento a 100) per calcolare il FCDE da stanziare in bilancio.

L'Ente si è avvalso della suddetta facoltà per cui il conteggio operato per il calcolo del FCDE ha tenuto conto del quinquennio 2015/2019 ed applicato la seguente formula:

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata. Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza esercizio 2015} + \text{incassi esercizio 2016 in c/residui 2015}}{\text{accertamenti esercizio 2015}}$$

per ogni anno del quinquennio 2015/2019

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate.

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26/10/2017 e 26 del 27/10/2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lettere a) e b), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di Revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato accantonando l'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sul FCDE.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta come dai seguenti prospetti:

Composizione dell'accantonamento analitico al FCDE anno 2021:


Tipologia	Denominazione	Stanzamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (b)	Accantonamento effettivo (c)	Percentuale (d)=(c/a)
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	2.217.836,63			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	2.217.836,63	255.029,43	255.029,43	11,50
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.500,00	1.644,35	1.644,35	13,15
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	38.515,18	2.438,99	2.438,99	6,33
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00

3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.257.715,00	14.085,18	14.085,18	1,12
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	59.000,00	9.142,08	9.142,08	15,50
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	40.724,00	2.193,51	2.193,51	5,39
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.133.843,42			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.133.843,42			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	60.000,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	60.000,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		284.533,54	284.533,54	

Composizione dell'accantonamento al FCDE anni 2021 – 2022 - 2023:

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.217.836,63	255.029,43	255.029,43	0,00	11,50%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	51.015,18	4.083,34	4.083,34	0,00	8,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.357.439,00	25.420,77	25.420,77	0,00	1,87%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.193.843,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT.FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	4.820.134,23	284.533,54	284.533,54	0,00	5,90%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.626.290,81	284.533,54	284.533,54	0,00	7,85%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.193.843,42	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.239.738,92	257.547,98	257.547,98	0,00	11,50%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	51.015,18	4.083,34	4.083,34	0,00	8,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.357.439,00	25.420,77	25.420,77	0,00	1,87%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.059.440,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	6.707.633,72	287.052,09	287.052,09	0,00	4,28%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.648.193,10	287.052,09	287.052,09	0,00	7,87%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	3.059.440,62	0,00	0,00	0,00	0,00%



Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.261.860,24	260.091,72	260.091,72	0,00	11,50%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	51.015,18	4.083,34	4.083,34	0,00	8,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.357.439,00	25.420,77	25.420,77	0,00	1,87%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	139.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT.FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	3.809.755,34	289.595,83	289.595,83	0,00	7,60%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.670.314,42	289.595,83	289.595,83	0,00	7,89%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	139.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, rientra nei limiti previsti dall'art. 166, [TUEL](#) (non inferiore allo 0,30 % e non superiore al 2,00 % del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio), come dimostrato dal seguente prospetto:

DENOMINAZIONE	2021	%
<i>Spese correnti (titolo 1) - previsione competenza</i>	12.542.652,54	
<i>Quota minima fondo di riserva di competenza (0,30%)</i>	37.627,96	0,30%
<i>Quota massima fondo di riserva di competenza (2,00%)</i>	250.853,05	2,00%
FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA 2021 (0,66%)	83.074,60	0,66%

DENOMINAZIONE	2022	%
<i>Spese correnti (titolo 1) - previsione competenza</i>	11.128.195,52	
<i>Quota minima fondo di riserva di competenza (0,30%)</i>	33.384,59	0,30%
<i>Quota massima fondo di riserva di competenza (2,00%)</i>	222.563,91	2,00%
FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA 2022 (0,73%)	81.338,97	0,73%

DENOMINAZIONE	2023	%
Spese correnti (titolo 1) - previsione competenza	11.164.448,88	
Quota minima fondo di riserva di competenza (0,30%)	33.493,35	0,30%
Quota massima fondo di riserva di competenza (2,00%)	223.288,98	2,00%
FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA 2023 (0,74%)	83.027,48	0,74%

L'Organo di Revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali. Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento per contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonam.per indennità fine mandato Sindaco	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Altri accantonamenti	1.412.836,68	28.500,00	26.254,50
TOTALE	1.444.236,68	59.900,00	57.654,50

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Dlgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Dlgs. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1, Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2, Dlgs. 175/2016 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato (2019)

		Rendiconto anno 2019
Fondo rischi contenzioso		463.000,00
Fondo oneri futuri		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Altri fondi:		28.523,27
* <i>fondo rinnovo personale</i>	28.523,27	

A fine esercizio come disposto dall'art. 167, comma 3, TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa anno 2021

In merito alla consistenza del fondo di riserva di cassa l'Organo di Revisione invita l'Ente ad adottare le misure volte a provvedere al suo accantonamento nella misura minima prevista normativamente di Euro 38.553,00 - pari al limite di cui all'art. 166, comma 2 quater, [TUEL](#) (*non inferiore allo 0,2 per cento degli stanziamenti di cassa delle spese finali anno 2021 di Euro 19.276.499,26*), secondo le seguenti risultanze - con iscrizione nel titolo primo della spesa «Spese correnti», missione 20 «Fondi e Accantonamenti», all'interno del programma «Fondo di riserva». Si raccomanda pertanto all'Ente di provvedere a detto accantonamento anche al fine di fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa:

DENOMINAZIONE	2021	%
<i>Spese correnti (titolo 1) - previsioni di cassa</i>	14.350.719,64	
<i>Spese in conto capitale (titolo 2) - previsioni di cassa</i>	4.925.779,62	
<i>Spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3) - previsioni di cassa</i>	0,00	
TOTALE SPESE FINALI - previsione di cassa	19.276.499,26	
<i>Quota minima fondo di riserva di cassa (0,20%)</i>	38.553,00	0,20%
FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00%

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ai commi 859 e seguenti prevedendo che a partire dall'anno

2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, comma 2, Legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- *se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio,*
- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

L'Organo di Revisione rileva che l'Ente trasmette correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali.

Il tempo indicatore del pagamento è stato per l'anno 2019 di giorni 11,5018; per l'anno 2020 è di giorni 30,9604.

La media dei tempi di pagamento è in regola con gli indicatori di legge.

Si ritiene che l'Ente non sia tenuto alla costituzione del fondo di garanzia dei debiti commerciali.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'Ente non prevede di esternalizzare servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio entro il 31/12/2019.

Le società partecipate nell'ultimo bilancio approvato non hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del Codice Civile e/o all'art. 2482-ter del Codice Civile.

Non vi è stata predisposizione della Relazione sul governo societario predisposta dalle società controllate dal Comune in ordine al programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6, [Dlgs. 175/2016](#) posto che il tipo di partecipazione societaria, (trasporto pubblico locale, ATO servizi ambientali) rendono di fatto obbligatoria la partecipazione del Comune e non rispondono ad esigenze di esternalizzazione di servizi da effettuarsi al di fuori di un contesto di ambito di gestione previsto dalla legislazione.

Accantonamento a copertura di perdite

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente, nel corso dell'anno 2020, ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2, [Dlgs. 175/2016](#) ed ai sensi del comma 552 dell'art. 1, [Legge 147/2013](#) per perdite societarie ed in particolare, Euro 63.175,30 per disavanzi registrati dalla società "CIRA S.r.l." e dalla società "Consorzio Idrico Fontanazzo".

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha in corso di adozione, nel prossimo Consiglio Comunale previsto per fine dicembre 2020 (comunque entro il termine previsto del 31/12/2020), provvedimento motivato afferente all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20, [Dlgs. 175/2016](#).

Le partecipazioni che risultano da dismettere sono le seguenti:

Nome partecipata	Codice Fiscale partecipata	Quota di partecipaz.	Esito della rilevazione	Note
CONSORZIO IDRICO FONTANAZZO	92010780093	50,00%	La società non possiede i requisiti per il mantenimento della partecipazione comunale	Sono in corso le procedure per la fusione della società con la società C.I.R.A. SRL

Si raccomanda all'Ente di comunicare l'esito di tale ricognizione, con le modalità previste dall'art. 17, DL 90/2014, convertito con modificazioni dalla [Legge 114/2014](#):

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti,

- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art. 15 del [Dlgs. 175/2016](#).

Garanzie rilasciate

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono:

- fidejussioni per un costo annuale di Euro 16.990,00 a carico del Comune di Cairo Montenotte rilasciate a garanzia di mutui contratti dalla società partecipata "I.P.S. S.C.P.A." ora confluita nella società "I.R.E. S.p.A."

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 Dlgs. 175/2016)

Il Comune non ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.393.843,42	3.259.440,92	339.440,92
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.393.843,42 0,00	3.259.440,92 0,00	339.440,92 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

	2021
Contropartita	Stanziamento (prev.)
Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	60.000,00
Contributi agli investimenti da Ministeri	139.440,92
Altre imposte in conto capitale n.a.c.	200.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	994.402,50
TOTALE	1.393.843,42

	2022
Contropartita	Stanziamento (prev.)
Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	30.000,00
Contributi agli investimenti da Ministeri	139.440,92
Altre imposte in conto capitale n.a.c.	200.000,00
Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	250.000,00
Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	440.000,00
Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.200.000,00
TOTALE	3.259.440,92

	2023
Contropartita	Stanziamento (prev.)
Contributi agli investimenti da Ministeri	139.440,92
Altre imposte in conto capitale n.a.c.	200.000,00
TOTALE	339.440,92

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa.

L'Ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'Organo di Revisione ha rilevato che l'Ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

Limitazione acquisto immobili

Dall'annualità 2020 gli enti locali possono procedere all'acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai vincoli previsti dal comma 1 ter, dell'articolo 12, [D.L 06/07/2011, n. 98](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 15/07/2011 n. 111](#) (in G.U. 16/07/2011, n. 164). In caso di acquisti di immobili non sarà più necessario documentarne "l'indispensabilità e l'indilazionabilità" e si rende del tutto superflua "l'attestazione da parte del responsabile del procedimento" di tale condizione. Inoltre, la congruità del prezzo non dovrà essere più attestata dall'Agenzia del demanio,

e non sarà più necessario darne preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente dell'operazioni di acquisto.

Non è previsto a bilancio 2021-2023 l'acquisto di immobili.

(Poiché la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 12, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico) e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestate dal responsabile del procedimento,*
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto,*
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)*

Questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

INDEBITAMENTO

L'Organo di Revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione non risulta l'attivazione di finanziamenti derivanti dal ricorso all'indebitamento.

Nel corso dell'anno 2020 l'Ente ha aderito alla proposta di rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, in virtù della previsione di cui al [D.L. 19/05/202, n. 34](#) - cd. "Decreto Rilancio" – "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19/05/200, Suppl. Ordinario n. 21 ed entrato in vigore il 19/05/2020, secondo la circolare n. 1300 del 23/04/2020 con la quale quest'ultima si è resa "... disponibile alla rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2020 concessi ai Comuni..., inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazioni" alle condizioni, nei termini e con le modalità specificate nella citata circolare,

A seguito dell'adesione da parte dell'Ente a detta proposta di rinegoziazione dei mutui si è determinata la variazione delle quote di indebitamento.

N.B. I commi da 961 a 964 della Legge di Bilancio 2019 (145/2018) consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane.

Per quanto disposto dal comma 963 della Legge di Bilancio 2019, il MEF ha emanato il decreto 30 agosto 2019 contenente i criteri e le modalità per la rinegoziazione dei mutui di Comuni, Province e Città metropolitane rimasti nella titolarità del MEF e formalmente gestiti dalla Cassa depositi e prestiti. La rinegoziazione riguarda i mutui per i quali il tasso di interesse dei nuovi piani di ammortamento previsto dal DM risulti inferiore a quello dei piani di ammortamento originari, ferme restando i requisiti per l'ammissione alla rinegoziazione già previsti dal comma 962. Sul sito del MEF - Dipartimento del Tesoro sono disponibili il testo del decreto, lo schema di contratto con Cdp, e l'elenco delle posizioni debitorie di ciascun ente locale.

L'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	9.052.217,71	8.304.813,26	7.662.945,57	6.957.057,76	6.281.371,99
Rettifica per conciliazione contabile	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	-747.104,45	-641.867,69	-705.887,81	-675.685,77	-669.532,37
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	8.304.813,26	7.662.945,57	6.957.057,76	6.281.371,99	5.611.839,62

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del [TUEL](#) e nel rispetto dell'art. 203 del [TUEL](#).

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	358.566,29	347.469,23	308.145,33	278.402,78	252.518,07
Quota capitale	747.104,45	641.867,69	705.887,81	675.685,77	669.532,37
Totale	1.105.670,74	989.336,92	1.014.033,14	954.088,55	922.050,44

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	358.566,29	347.469,23	308.145,33	278.402,78	252.518,07

<i>riferimento temporale delle entrate</i>	<i>accertamenti rendiconto 2017</i>	<i>accertamenti rendiconto 2018</i>	<i>accertamenti rendiconto 2019</i>	<i>previsioni definitive 2020</i>	<i>previsioni 2021</i>
Entrate titolo I	8.243.989,15	8.230.961,27	8.532.403,85	7.849.384,59	8.366.420,49
Entrate titolo II	1.421.074,20	2.200.434,17	1.623.851,09	3.107.830,51	1.570.335,57
Entrate tit. III	2.056.532,24	1.757.800,56	1.890.224,06	1.329.183,26	1.568.627,47
Entrate correnti	11.721.595,59	12.189.196,00	12.046.479,00	12.286.398,36	11.505.383,53

incidenza %	3,059%	2,851%	2,558%	2,266%	2,195%
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Limite art. 204 Tuel	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art. 3 co. 17, [Legge 350/2003](#), diverse da mutui ed obbligazioni. L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti. L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento:

	2021	2022	2023
Garanzie prestate in essere	16.990,00	16.990,00	16.990,00
Accantonamento			
Garanzie che concorrono al limite indebitamento			

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di Revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2021-2023,
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193, [Dlgs. 267/2000](#),
- di eventuali reimputazioni di entrata,
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate,
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata,
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP,
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale,
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente,
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese,
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali,
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità,
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compresa la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici ed il cronoprogramma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione

degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti previsti.

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'Organo di Revisione – con riferimento al permanere degli equilibri ed all'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - dovrà certificare l'utilizzo delle somme del c.d. "Fondone" (ex art. 106, Dl 34/2020) e "Fondone-bis" (ex art.39, D.L. 104/2020) entro il 30/04/2021 (30/05/2021 in base alla bozza della Legge di bilancio 2021 in corso di esame alle Camere). Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

L'Organo di Revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati, tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza - tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni - e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi ed alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)

L'Organo di Revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13, [Legge 196/2009](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1 - quinquies dell'art. 9, [D.L. 113/2016](#), non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto evidenziato, rilevato e proposto in analisi nei punti precedenti della presente Relazione ai quali si rimanda, in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art. 239, TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP,
 - del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente,
 - delle variazioni rispetto all'anno precedente,
 - della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa;
-
- visto il [Dlgs. 267/2000](#), contenente il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali,
 - visto in particolare l'art. 239 dello stesso [Dlgs. 267/2000](#),
 - tenuto conto del parere *favorevole* di regolarità tecnica e regolarità contabile espresso in data 04/12/2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente,
 - tenuto altresì conto delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente,
 - tenuto infine conto dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

L'ORGANO DI REVISIONE

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'art. 162, [TUEL](#) e dalle norme del Dlgs. [118/2011](#) e dai principi contabili applicati n. [4/1](#) e n. [4/2](#) allegati al predetto decreto legislativo,
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio,

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla [Legge di Bilancio 2019 \(145/2018\)](#);

tutto ciò premesso

nell'invitare il Consiglio Comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

esprime parere FAVOREVOLE

sulla proposta di Bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti ad esso allegati

raccomandando all'Ente

di rideterminare il Fondo Pluriennale Vincolato prima dell'approvazione del Conto Consuntivo 2020 e, in caso di eventuali variazioni sulle normative applicate nella redazione di tale documento, di apportare le modifiche necessarie.

L'Organo di Revisione
(Dott.ssa Monica SCIBILIA)

